Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 17 novembre 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. **800.**

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta intese ad ottenere il completamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono modificati nel modo seguente:

Art. 1.

L'art. 1 è integrato nel senso che oltre le convenzioni stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969, è approvata e resa esecutiva anche l'annessa convenzione, stipulata in data 15 aprile 1970 tra il commissario del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e il presidente del consorzio per la libera Università degli studi di L'Aquila, intesa al finanziamento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila in relazione al completamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia. (Allegato *A*).

Art. 2.

L'art. 3, che limitava l'ordinamento degli studi del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila al primo triennio, è modificato nel senso che l'istituto comprende un primo e un secondo triennio e cioè l'ordinamento completo degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato con il suddetto decreto n. 425 è modificato come dal testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 49. — CARUSO

ALLEGATO *B*

Testo delle modifiche dello statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila relativo al completamento del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 4. — E' modificato nel senso che viene integrato con l'aggiunta dei seguenti due ultimi capoversi:

« Sono anche titoli di ammissione quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 15. — Al secondo comma dell'art. 15 che inizia con le parole « I triennio », è soppresso il n. 9 « Farmacologia » ed è inserito, dopo il n. 8, il seguente comma:

II triennio:

1) Farmacologia (IV anno);
2) Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);
3) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);
4) Fisiopatologia chirurgica ed organi artificiali (IV anno);
5) Chirurgia sostitutiva (VI anno);
6) Anatomia ed istologia patologica (dal IV anno);
7) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale al IV anno);
8) Clinica medica generale e terapia medica (dal V anno);
9) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (dal V anno);
10) Clinica oculistica (semestrale al IV anno);
11) Clinica pediatrica (VI anno);
12) Clinica ostetrica e ginecologica (VI anno);
13) Medicina legale e delle assicurazioni (VI anno);
14) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale al V anno);
15) Clinica dermosifilopatica (semestrale al V anno);
16) Clinica odontoiatrica (semestrale al V anno);
17) Igiene (V anno);
18) Radiologia (semestrale al V anno).

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

23) Lingua inglese;
24) Terapia medica sistematica;
25) Ematologia;
26) Chirurgia toracica;
27) Chirurgia vascolare;
28) Medicina nucleare;
29) Medicina sociale e preventiva;
30) Chimica e microscopia clinica;
31) Chirurgia pediatrica;
32) Chirurgia plastica;
33) Rianimazione;
34) Tossicologia clinica;
35) Audiologia;
36) Immunochimica;
37) Applicazioni tecnologiche in chirurgia;
38) Radiobiologia medica;
39) Clinica ortopedica.

Per l'insegnamento di « Anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del IV anno, un colloquio sulle « Istituzioni » e sulla « Istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del V anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del VI anno.

Le tabelle *A* e *B* sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori (I triennio)	n. 10
Posti di ruolo dei professori (II triennio)	n. 10
Totale . . .	n. 20

TABELLA *B*

Posti di ruolo degli assistenti (I triennio)	n. 20
Posti di ruolo degli assistenti (II triennio)	n. 20
Totale . . .	n. 40

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Repertorio n. 68859

Convenzione per l'incremento ed il funzionamento dello Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila (Articoli 55 e 199 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettanta, il giorno quindici del mese di aprile, nella città di L'Aquila, in una sala del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia in via Verdi.

Innanzi a me avv. Domenico Trecco, notaio in L'Aquila, iscritto nel ruolo del collegio notarile di L'Aquila, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia delle parti con il mio consenso, sono presenti i signori:

Stefanini prof. Paride, nato a Roma il 15 gennaio 1904, domiciliato a Roma, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di commissario governativo del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, nell'interesse di quest'ultimo, a questo atto autorizzato con sua deliberazione n. 40 in data 14 gennaio 1970 che, in estratto autentico da me fatto in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera « A »;

De Sanctis prof. Giovanni, nato a Posta (Rieti) il 16 marzo 1924, impiegato, domiciliato a L'Aquila, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consorzio volontario per la libera Università degli studi di L'Aquila, nell'esclusivo interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato con deliberazione dell'assemblea consorziale n. 3 del 13 gennaio 1970 che, in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera « B ».

Le parti, delle cui identità personali ed enunciate qualifiche io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale,

Premesso

che l'ordinamento degli studi superiori di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 e le norme relative agli insegnamenti, che debbono essere impartiti negli istituti universitari di cui al regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono la istituzione di facoltà o istituti universitari di medicina e chirurgia.

Che con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, è stato istituito in L'Aquila il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia promossa dal consorzio volontario universitario, limitatamente al primo triennio biologico-premedico.

Che il consorzio volontario per la libera Università degli studi di L'Aquila, proseguendo nella sua opera di potenziamento degli studi universitari, sensibile ai ripetuti voti formulati negli anni dalle pubbliche amministrazioni, è venuto nella determinazione di istituire anche il secondo triennio clinico del predetto istituto universitario e, avvalendosi dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo degli enti locali (comune, provincia, ecc.), di assumersi l'onere del finanziamento dei dieci posti di ruolo di professore e di venti posti di ruolo di assistente da destinare ad insegnamenti dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia per il secondo triennio clinico nonchè delle spese di funzionamento dell'istituto suindicato.

Che tale impegno è stato deliberato dall'assemblea del consorzio universitario di L'Aquila nell'adunanza del giorno 13 gennaio 1970 approvando la proposta costituzione, mediante con-

venzione degli indicati posti di professori e assistenti presso l'Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila ed ha deliberato, altresì, di assumere a carico del bilancio del consorzio ogni altro onere che sia per derivare dall'istituzione e dal funzionamento dell'istituto stesso.

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

E' istituito in base alla disposizione di cui alla tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il secondo triennio clinico del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

Art. 2.

All'uopo sono istituiti ed assegnati al libero Istituto universitario di medicina e chirurgia II triennio, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico predetto, altri dieci posti di professore di ruolo, da destinarsi a insegnamenti propri del II triennio (clinico) dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia.

In relazione alle esigenze della attività didattica e scientifica dell'istituto indicato, durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà per qualsiasi motivo vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo era stato assegnato.

Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo, sarà provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di insegnamenti comuni con le altre facoltà dell'Università degli studi di L'Aquila.

Art. 3.

Presso l'Istituto universitario di medicina e chirurgia (II triennio) di L'Aquila sono altresì istituiti ed assegnati altri 20 (venti) posti di assistente ordinario.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistente, è quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno delle università.

Art. 4.

Alla spesa annua per il funzionamento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia (II triennio) provvedesi:

a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) con il contributo annuo del consorzio volontario universitario di L'Aquila;

c) con eventuali altri contributi di enti pubblici e privati e donazioni e lasciti da enti pubblici e privati.

Art. 5.

Conseguentemente, il consorzio volontario universitario di L'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, si impegna ed obbliga a corrispondere all'Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, per tutta la durata della presente convenzione ed in aggiunta agli impegni già assunti per il I triennio, la ulteriore somma annua di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) a partire dall'anno accademico 1970-1971.

I contributi indicati nel precedente art. 5, sono destinati:

a) nella misura di L. 60.000.000 (sessantamilioni) al finanziamento di n. 10 (dieci) posti di professore di ruolo convenzionati;

b) nella misura di L. 67.200.000 (sessantasettemilionidueccentomila) al finanziamento di n. 20 (venti) posti di assistente di ruolo convenzionati;

c) per la parte residua alla retribuzione di incarichi di insegnamento, alle spese di funzionamento e varie.

Nelle cifre indicate ai predetti punti *a*) e *b*) è compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al 20 % del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.

Il consorzio si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente i contributi di cui al predetto articolo in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera che dovessero essere disposti dallo Stato a favore del personale insegnante universitario nonchè ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza dell'aliquota del 20 % per il trattamento di previdenza ed assistenza.

L'aumento dei contributi avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

Il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni, assunte dal consorzio volontario universitario di L'Aquila, come sopra rappresentato e costituito, per il finanziamento del II triennio clinico del libero istituto convenzionato più sopra indicato.

Art. 7.

Il consorzio volontario universitario di L'Aquila in persona del costituito rappresentante legale si impegna ad ospitare il II triennio dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia in locali idonei.

Art. 8.

La presente convenzione ha la durata dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approva sino a venti anni dalla data della stipula dell'atto pubblico e si intende tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, salvo che non intervenga da una delle parti contraenti una formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Art. 9.

Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza, e comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venissero meno e divenissero insufficienti i mezzi messi a disposizione del consorzio volontario universitario degli studi di L'Aquila, per il finanziamento dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia questo verrà soppresso e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari ed il personale tutto i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse del consorzio volontario universitario di L'Aquila, equiparato allo Stato a tutti gli effetti tributari, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sarà registrata in esenzione tassa di registro, a norma dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 11.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli e di approvarli.

Il presente atto, scritto a macchina ai sensi di legge su otto facciate e parte della nona di tre fogli, viene da me letto alle parti, le quali, su mia domanda lo approvano perchè conforme alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrivono a norma di legge.

Paride STEFANINI
Giovanni DE SANCTIS
Domenico TRECCO, *notaio*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1970.

Commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 25 ottobre 1946, n. 344, relativo alla istituzione della commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1952, n. 637, col quale vengono apportate modifiche alla composizione della commissione stessa;

Visto il decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1967, registro

n. 5 Sanità, foglio n. 187, con il quale veniva provveduto alla nomina della commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica per il triennio 1967-1969;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 5;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo della composizione della commissione stessa per il triennio 1970-1972;

Decreta:

Articolo unico

La commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica è così composta:

Presidente:

Anelli dott. Carlo, consigliere di Stato.

Componenti:

Politi dott. Lamberto, direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

Marini Bettolo Marconi prof. G. Battista, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

Scanga prof. dott. Francesco, direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

Bellani prof. dott. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Santillo dott. Tommaso, tenente generale medico s.p.e. - Esercito;

Dal Pra dott. Letterio, tenente generale medico s.p.e. - Marina;

Polistena dott. Salvatore, maggiore generale medico s.p.e. - Aeronautica.

Il dott. Manfredo Brighenti, ispettore generale del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione di cui sopra.

L'importo presumibile della spesa per complessive L. 200.000 (duecentomila) graverà sul cap. 1063 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per ciascuno degli esercizi 1970-1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1970
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 173

(10862)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Variazione della tabella delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, col quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1966, col quale è stata assegnata la sigla 2-BR per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso la delegazione di spiaggia di Otranto;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, in quanto la sigla « 1-BR » attribuita a suo tempo all'ufficio circondariale marittimo di Gallipoli, non è stata più utilizzata a seguito dell'elevazione di detto ufficio a capitaneria di porto;

Decreta:

Art. 1.

La sigla di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso la delegazione di spiaggia di Otranto, dipendente dalla capitaneria di porto di Brindisi, è « 1-BR ».

Art. 2.

E' annullata la vecchia sigla attribuita a Otranto (2-BR) con decreto ministeriale 10 gennaio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro: MANNIRONI

(10861)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare dei comuni di S. Zenone degli Ezzelini e di Fonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 novembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare dei comuni di S. Zenone degli Ezzelini e di Fonte;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di S. Zenone degli Ezzelini e di Fonte;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai comuni di S. Zenone degli Ezzelini e di Fonte, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso paesaggistico degno della massima considerazione per la bellezza naturale dei luoghi, ove alle vaste zone alberate si alternano anfrattuosità, piccole valli, prati e pascoli in un susseguirsi di quinte suggestive ed incantevoli. Nella zona esistono, oltre ai ruderi del castello ezzeliniano, numerose ville venete, tra cui alcune a carattere monumentale, come le seicentesche ville Di Rovero e Vignola a S. Zenone e Nervo a Oné di Fonte, santuari, come quello della Madonna del Monte a S. Zenone e chiese, quale quella di Fonte Alto, sopra un dosso isolato nel mezzo di una piccola piana, ed altri antichi edifici minori, tutti meravigliosamente inseriti nell'ambiente naturale che li circonda, con spontanea fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Anche i due capoluoghi di S. Zenone e di Oné di Fonte costituiscono, come fino ad ora si sono mantenuti, parte integrante del suddetto complesso paesaggistico e l'eventuale insediamento di nuovi, moderni e non proporzionati edifici potrebbe arrecare allo stesso squilibri ed insulti irreparabili. La zona collinare in questione rappresenta, infine, un complesso panoramico di grande interesse, godibile da tutto il percorso delle strade che lo delimitano a sud ed a nord;

Decreta:

La zona collinare dei comuni di S. Zenone degli Ezzelini e di Fonte ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a *sud*: la linea corrente 100 metri a valle della mezzeria della strada statale n. 248 Schiavonesca-Marosticana, dal bivio con la strada comunale « Tattara » a Oné di Fonte fino al confine con la provincia di Vicenza;

ad *ovest*: il confine con la provincia di Vicenza;

a *nord*: dal confine con la provincia di Vicenza a quello col comune di Asolo, la linea corrente 100 metri a monte della mezzeria delle strade comunali via Gorgo, Mezzociel e Fontanazzi fino a Fonte Alto e quindi della strada provinciale per Paderno e della via Pagnano;

ad *est*: il confine col comune di Asolo, la strada comunale S. Margherita e la via Tattara fino alla strada statale n. 248.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di S. Zenone degli Ezzelini e di Fonte provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 68 della seduta del giorno 14 novembre 1968 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Proposta di vincolo della zona collinare dei comuni di S. Zenone degli Ezzelini e di Fonte.

La seduta ha inizio alle ore 16 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Treviso.

(*Omissis*).

A sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela per la sottoindicata zona dei comuni di S. Zenone degli Ezzelini e di Fonte, entro il perimetro così delimitato e segnato in giallo nella allegata planimetria:

a *sud*: la linea corrente 100 metri a valle della mezzeria della strada statale n. 248 Schiavonesca-Marosticana, dal bivio con la strada comunale « Tattara » a Onè di Fonte fino al confine con la provincia di Vicenza;

ad *ovest*: il confine con la provincia di Vicenza;

a *nord*: dal confine con la provincia di Vicenza a quello col comune di Asolo, la linea corrente 100 metri a monte della mezzeria delle strade comunali via Gorgo, Mezzociel e Fontanazzi fino a Fonte Alto e quindi della strada provinciale per Paderno e della via Pagnano;

ad *est*: il confine col comune di Asolo, la strada comunale S. Margherita e la via Tattara fino alla strada statale n. 248.

La proposta viene approvata da tutti i membri permanenti della commissione e respinta invece dal sindaco di S. Zenone e dall'assessore anziano di Fonte, ottiene cioè cinque voti favorevoli e due contrari.

Esaurito così l'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18.

(10857)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 aprile 1969 e 23 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, in conformità ai seguenti rispettivi testi;

Art. 18, comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Art. 48, comma primo, lettera *d*): « Somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o ge-

stioni speciali di credito: complessivamente cinque per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Art. 48, penultimo comma: « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

(10811) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, approvato con decreto ministeriale in data 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 14 aprile e 2 luglio 1970, dall'assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 20 novembre 1969 nonchè dal presidente della stessa in data 21 gennaio, 6 aprile e 1° luglio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, allegato al presente decreto, composto di sessantadue articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, è la continuazione delle Casse di risparmio di Viterbo, Acquapendente, Bagnoregio, Carbognano e dell'Istituto delle casse riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola, fuse per formare un unico istituto provinciale.

Fondata il 1° settembre 1854 da una società di privati è regolata dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia e dal presente statuto, fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno tenersi in particolare evidenza le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo, anche a mezzo degli istituti speciali.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, nelle zone di azione dell'istituto, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di garanzia federale;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di cento, né minore di cinquanta. Nel detto numero non sono compresi i cinque Corpi morali (comune di Caprarola, Proceno, Ronciglione, Vetralla e Capitolo della cattedrale di Viterbo) che, avendo concorso alla fondazione dell'istituto, sono considerati come soci perpetui, in persona dei loro legittimi rappresentanti.

La qualità di socio, si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, che dovrà tenere in considerazione i cittadini dei comuni delle Casse assorbite, o su proposta di almeno un quarto dei soci.

In questo ultimo caso la proposta deve pervenire al presidente della Cassa almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole dei due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino la metà più uno degli intervenuti.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione d'ufficio nei casi previsti dal precedente comma otto, punti 1), 2) e 3);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci, con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta. Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

I soci perpetui hanno diritto di voto, ma non possono essere eletti nelle cariche sociali.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato, delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria dal consiglio di amministrazione per deliberare, fra l'altro, entro il mese di marzo di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misure delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne faccia domanda, per iscritto, almeno il quarto del numero dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno dodici giorni innanzi a quello fissato per le adunanze, e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando sia presente o sia rappresentato almeno il quarto del numero dei soci.

Art. 13.

L'assemblea non può deliberare se non su argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

I soci non potranno dare voto nelle elezioni delle cariche, sull'approvazione del bilancio, e in questioni relative a responsabilità degli amministratori, quando abbiano contestazioni o liti vertenti con la Cassa, e non siano ancora dichiarati decaduti.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti, gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa. Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non potranno prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o dei congiunti fino al quarto grado incluso, ovvero interessi di Corpi morali, istituti od enti vari da loro amministrati. Essi inoltre non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue:

n. 3 alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e n. 2 alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo anno e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato ed eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dalla assemblea dei soci, con la osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente, ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione di contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, dell'eventuale vice direttore generale, del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze e servizi centrali, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opera di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro eventuale classificazione;

13) sull'assunzione dei servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 1.000.000 o durata superiore a nove anni;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 2.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 2.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa, nonchè sulla nomina dei rappresentanti presso la Federazione delle casse di risparmio della Italia centrale ed eventualmente presso altri enti;

20) sulla assunzione di nuovi servizi e sulla eventuale soppressione di quelli esistenti.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri del consiglio, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Il direttore generale funge da segretario del consiglio di amministrazione; provvede alla redazione dei relativi verbali, i quali sono firmati dal presidente e dal direttore generale stesso.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede la adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Comitato

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna di regola, una volta alla settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari o categorie di affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia all'assemblea dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma tutti gli atti, i contratti, i documenti e i titoli aventi carattere di ordinaria amministrazione inerenti alla normale attività dell'istituto.

Firma altresì la corrispondenza ordinaria e le girate; appone inoltre le quietanze sulle cambiali, sui vaglia, sugli assegni, sui mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale può essere coadiuvato da un vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ovvero nel caso in cui il grado di vice direttore generale non sia previsto dall'organico, le anzidette funzioni vengono assunte da un dirigente o da un funzionario all'uopo designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX

Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette. Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni, a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa, prestiti contro cessione di stipendio,

anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni, (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualunque altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X
Filiali

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO XI
Operazioni passive

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore. Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge.

Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto.

Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale, nominativi da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 per cento dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti, versamenti e prelevamenti sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi, il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve i depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione della ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende od istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni: all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisti di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità delle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizioni di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconti di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegni i servizi di cassa e di tesoreria, con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3 per cento del patrimonio, salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, allo organo di vigilanza, la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato dal perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benvisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali, e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico, saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 per cento del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti. Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15,50 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 9 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 4 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito od a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6,50 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 per cento del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XIII

Operazioni varie

Art. 58.

La Cassa può con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dello art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla fun zione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIV

Bilancio

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quella del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha la durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10860)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1967;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 gennaio ed 11 aprile 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, in conformità ai seguenti rispettivi testi:

Art. 18, comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato »;

Art. 48, comma primo, lettera *d*): « Somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza »;

Art. 48, penultimo comma: « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno essere eccezionalmente variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10806)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 febbraio e 31 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, in conformità ai seguenti rispettivi testi:

Art. 18, comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Art. 49, comma primo, lettera *d*): « Somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Art. 49, penultimo comma: « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Capaccio

Con decreto interministeriale 21 settembre 1970, n. 2298, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, riportato al foglio n. 8, particella n. 52 della superficie di Ha 0.29.60, foglio n. 8, parte della particella 8 di ettari 0.59.60, foglio n. 11, parte della particella 14 di Ha 0.14.80 del catasto del comune di Capaccio, della complessiva estensione di ettari 1.04.00.

(10999)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Accademia delle scienze di Torino ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Torino in data 12 ottobre 1970, n. 3333/1.28.1, l'Accademia delle scienze di Torino è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal prof. Giovanni Zin, con testamento pubblicato il 2 settembre 1969 dal dott. Silvio Petitti, notaio in Torino.

(10969)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1970, registro n. 90 Pubblica istruzione, foglio n. 336, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante Tito Francesco avverso il mancato conferimento dell'incarico in una delle sezioni di doposcuola istituite dal patronato scolastico di Trani.

(10970)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1970, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Giuseppe Soraci di Messina avverso il decreto del Ministero della marina mercantile, in data 21 settembre 1968, con il quale è stato dichiarato improcedibile un ricorso gerarchico in precedenza avanzato dal ricorrente contro l'ingiunzione emessa nei suoi riguardi dalla capitaneria di porto di Messina, ai fini della demolizione di un manufatto realizzato su un'area demaniale marittima, sita sulla spiaggia di Torre Faro del comune di Messina.

(10835)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente la « III Mostra delle forniture per ospedali, case di cura e comunità - Tecnhospital », in Genova

L'Ente autonomo fiera internazionale di Genova, con nota del 21 ottobre 1970, ha comunicato che la « III Mostra delle forniture per ospedali, case di cura e comunità - Tecnhospital », già programmata in Genova per il 20-24 novembre 1970, non avrà più luogo.

(11226)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cimone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Cimone (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11070)

Autorizzazione al comune di Dro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Dro (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11071)

Autorizzazione al comune di Ossana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Ossana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11072)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1970, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 110.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11073)

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1970, la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 908.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11074)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Bisignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 213.133.910 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11075)

Autorizzazione al comune di Bibbiena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Bibbiena (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.846.005 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11076)

Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Buscemi (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.149.195 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11077)

Autorizzazione al comune di Civitella M. Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Civitella M. Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.378.880 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11078)

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Caulonia (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 311.469.340 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11079)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Civitella Casanova (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.555.915 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11080)

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Cepagatti (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.750.320 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11081)

Autorizzazione al comune di Caramanico Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Caramanico Terme (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.799.050 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11082)

Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Crecchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.193.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11083)

Autorizzazione al comune di Forano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Forano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.766.965 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettaure la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11084)

Autorizzazione al comune di Incisa in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Incisa in Val d'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.578.759 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11085)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Lettomanoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.471.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11086)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.571.845 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11087)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.932.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11088)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1970, il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 814.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11089)

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Maenza (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.884.335 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11090)

Autorizzazione al comune di Sauris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Sauris (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11017)

Autorizzazione al comune di Terzo D'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Terzo D'Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.219.059, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11018)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 21

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 Mod. 241 D.P. — Data: 23 febbraio 1970. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno. — Intestazione: Grosso Giuseppa, nata a Padula il 1° agosto 1926. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 13. — Capitale L. 1.250.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10596) Roma, addì 24 ottobre 1970

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 16 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	622,20	622,40	622,54	622,60	622,50	622,24	622,60	622,60	622,20	622,35
Dollaro canadese	609,05	609,20	609,50	609,50	608,80	609,08	609,50	609,50	609,05	609,05
Franco svizzero . .	143,97	144 —	143,98	144,04	144 —	143,96	144,06	144,04	143,97	144 —
Corona danese . .	82,95	82,98	83,02	83,02	83 —	82,91	83,035	83,02	82,95	82,96
Corona norvegese . .	87,07	87,10	87,15	87,16	87,15	87,10	87,18	87,16	87,07	87,07
Corona svedese .	120,21	120,21	120,32	120,35	120,30	120,21	120,355	120,35	120,21	120,20
Fiorino olandese .	172,92	172,90	172,92	172,95	173 —	172,95	172,98	172,95	172,92	172,87
Franco belga .	12,53	12,542	12,5440	12,545	12,535	12,54	12,55	12,545	12,53	12,54
Franco francese	112,75	112,80	112,81	112,85	112,80	112,75	112,87	112,85	112,75	112,78
Lira sterlina .	1486,60	1487 —	1487,25	1488,20	1486,50	1486,70	1488,75	1488,20	1486,60	1486,75
Marco germanico . .	171,38	171,40	171,48	171,495	171,40	171,40	171,50	171,495	171,38	171,40
Scellino austriaco . .	24,06	24,07	24,07	24,0770	24,05	24,05	24,082	24,0770	24,06	24,07
Escudo portoghese	21,74	21,75	21,77	21,77	21,80	21,74	21,755	21,77	21,74	21,77
Peseta spagnola	8,94	8,95	8,945	8,948	8,95	8,94	8,955	8,948	8,94	8,93

Media dei titoli del 16 novembre 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	97,05
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,35
» 5 % (Ricostruzione)	84,25
» 5 % (Riforma fondiaria) .	84,425
» 5 % (Città di Trieste)	84,40
» 5 % (Beni esteri)	83,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,175
» 5,50 % » » 1968-83	84,10
» 5,50 % » » 1969-84 .	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	94,95
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,525
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,725
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	89,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,80
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	89,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1970

Valuta	
Dollaro USA	622,60
Dollaro canadese	609,50
Franco svizzero	144,05
Corona danese	83,027
Corona norvegese	87,17
Corona svedese	120,352
Fiorino olandese	172,965
Franco belga	12,547
Franco francese	112,86
Lira sterlina	1488,475
Marco germanico	171,497
Scellino austriaco	24,079
Escudo portoghese	21,762
Peseta spagnola	8,951

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 5 maggio 1970 al 29 luglio 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 5-5-1970 al 6-5-1970	dal 7-5-1970 all'11-5-1970	12-5-1970	13-5-1970	dal 14-5-1970 al 20-5-1970	21-5-1970
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	10.025,00	10.100,00	10.431,25	10.506,25	10.431,25	10.543,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.625,00	7.700,00	8.031,25	8.106,25	8.031,25	8.143,75
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	10.025,00	10.100,00	10.431,25	10.506,25	10.431,25	10.543,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.625,00	7.700,00	8.031,25	8.106,25	8.031,25	8.143,75
	21	b. altri (3) (5)	7.625,00	7.700,00	8.031,25	8.106,25	8.031,25	8.143,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 22-5-1970 al 27-5-1970	dal 28-5-1970 al 10-6-1970	11-6-1970	12-6-1970	dal 13-6-1970 al 15-6-1970	16-6-1960
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi .	10.543.75	10.356,25	10.212,50	10.137,50	10.062,50	9.987,50
	05	II. zuccheri greggi (3) .	8.256,25	8.106,25	7.956,25	7.887,50	7.812,50	7.737,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi . .	10.543,75	10.356,25	10.212,50	10.137,50	10.062,50	9.987,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.256,25	8.106,25	7.956,25	7.887,50	7.812,50	7.737,50
	21	b. altri (3) (5)	8.256,25	8.106,25	7.956,25	7.887,50	7.812,50	7.737,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: 17-6-1970	dal 18-6-1970 al 29-6-1970	dal 30-6-1970 al 9-7-1970	dal 10-7-1970 al 17-7-1970	dal 18-7-1970 al 23-7-1970	dal 24-7-1970 al 29-7-1970
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi . .	9.912,50	9.987,50	9.912,50	9.987,50	9.875,00	9.950,00
	05	II. zuccheri greggi (3) . .	7.662,50	7.737,50	7.662,50	7.737,50	7.625,00	7.700,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi . .	9.912,50	9.987,50	9.912,50	9.987,50	9.875,00	9.950,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.662,50	7.737,50	7.662,50	7.737,50	7.625,00	7.700,00
	21	b. altri (3) (5) . .	7.662,50	7.737,50	7.662,50	7.737,50	7.625,00	7.700,00

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(10602)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1970 al 30 settembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1662/70, n. 1768/70 e n. 1853/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previste:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci e sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50% ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15% .	0,263
	- - superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30% .	0,658
	- - superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50% .	1,184
	- - superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65% . .	1,578
	- - superiore al 65%	1,973

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50% ed inferiore a 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60%	1,43
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60% ed inferiore o uguale a 70%	1,71
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70%	1,98
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04-02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80%	2,12
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80%	2,26

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di coccinIglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(10785)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1970 al 30 settembre 1970 a norma dei Regolamenti n. 1764/70, n. 1766/70 e n. 1858/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da:
- **Paesi terzi;**
- **Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).**

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi			
			Paesi terzi		SAMA e PTOM	
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-9-70 al 15-9-70	dal 16-9-70 al 30-9-70	dal 1°-9-70 al 15-9-70	dal 16-9-70 al 30-9-70
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci nn. 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10% . .	825,60	825,60	263,10	263,10
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	11.450,60	11.450,60	10.888,10	10.888,10
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	15.550,00	14.000,00	15.550,00	14.000,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	19.931,25	17.912,50	19.931,25	17.912,50
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10% . .	1.384,35	1.384,35	821,85	821,85
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	12.009,35	12.009,35	11.446,85	11.446,85
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% . .	18.668,75	16.812,50	18.668,75	16.812,50
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10% . .	2.206,25	2.206,25	1.643,75	1.643,75
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	12.831,25	12.831,25	12.268,75	12.268,75
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15.418,75	13.975,00	15.418,75	13.975,00
	85	II. non contenenti nè amido o fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	19.931,25	17.912,50	19.931,25	17.912,50

(10572)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Bresigari Renato intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio n. 20060/Div. I e precisamente da Brezigar a Brezigari;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

Il cognome di Bresigari Renato, nato a Monfalcone il 19 febbraio 1922 e residente a Roma, via Suvereto, villino c/4, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di Brezigar.

Per effetto della predetta domanda, la restituzione del cognome nella forma originaria viene estesa ai componenti la famiglia del richiedente, composta dai seguenti membri:

Brezigari Fernanda, nata Niero, nata a Vicenza il 7 maggio 1925, moglie;

Brezigari Renato, nato a Padova il 14 ottobre 1953, figlio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Roma sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 31 ottobre 1970

Il prefetto: SGANGA

(11031)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni nella composizione di alcune commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla libera docenza per la sessione dell'anno 1969.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, ed in particolare l'art. 3;

Veduto il decreto ministeriale 9 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 22 agosto 1969, ed il decreto ministeriale 29 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1969, con i quali è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1969 per le discipline oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari nonchè per le discipline di cui allo elenco unito al citato decreto 29 settembre 1969;

Veduto il decreto ministeriale 6 maggio 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 4 giugno 1970, con il quale sono state costituite le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla libera docenza per lo anno 1969;

Veduta l'ordinanza pronunciata dalla sezione sesta del Consiglio di Stato in s. g., con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, la sospensione del citato decreto ministeriale 6 maggio 1970, in accoglimento della domanda incidentale di sospensione contenuta nel ricorso giurisdizionale avanzato dai professori aggregati Luciano Adezati, Estella Bianchi, Giunio Luzzatto, Emanuele Salvidio, Pietro Schenone, Giovannina Tomasini;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere ad un riesame del decreto ministeriale 6 maggio 1970;

Considerata la possibilità di consentire, che delle commissioni anzidette siano chiamati anche a far parte professori aggregati;

Decreta:

Art. 1.

Le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1969, relative alle sottoindicate discipline, sono modificate come appresso:

PSICOLOGIA GENERALE

Effettivi:

Massucco Costa prof. Angiola, Università di Torino;
Valentini prof. Ernesto, facoltà di magistero, piazza della Repubblica, Roma;
Cesa Bianchi prof. Marcello, Università di Milano;
Bosinelli prof. Marino, aggregato Università di Bologna;
Tampieri prof. Giorgio, libero docente, facoltà di lettere, Università di Trieste.

Supplenti:

Kanitsa prof. Gaetano, Università di Trieste;
Quadrio prof. Assunto, Università Cattolica, Milano;
Ponzo prof. Ezio, libero docente, facoltà di medicina, Università di Roma.

SOCIOLOGIA

Effettivi:

Lombardi prof. Franco, Università di Roma;
Ferrarotti prof. Francesco, facoltà di magistero, piazza della Repubblica, Roma;
Ardigò prof. Achille, Università di Bologna;
Galantino prof. Fausto, aggregato, Università di Palermo;
Soprano prof. Riccardo, libero docente, facoltà di giurisprudenza, Università di Napoli.

Supplenti:

Palazzo prof. Agostino, Università di Pisa;
Pace prof. Carlo, Università di Bari;
Braga prof. Giorgio, libero docente, Università Cattolica, Milano.

STATISTICA

Effettivi:

Luzzatto Fegiz prof. Pier Paolo, facoltà di economia e commercio, Università di Roma;
Faleschini prof. Luigi, Università Cattolica, Milano;
Costanzo prof. Alessandro, facoltà di economia e commercio, Università di Roma;
Bruno prof. Vincenzo, aggregato, Università di Pisa;
Grazia Resi prof. Bruno, libero docente, facoltà di scienze statistiche, Università di Roma.

Supplenti:

Scardovi prof. Italo, Università di Bologna;
Leti prof. Giuseppe, Università di Perugia;
Bignardi prof. Francesco, libero docente, facoltà di giurisprudenza, Università di Palermo.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Effettivi:

Amaduzzi prof. Aldo, facoltà di economia e commercio, Università di Roma;
Cassandro prof. Paolo Emilio, Università di Bari;
Rossi prof. Napoleone, Università di Pavia;
Spranzi prof. Aldo, aggregato, Università di Parma;
Caselli prof. Lorenzo, libero docente, facoltà di economia e commercio, Università di Genova.

Supplenti:

Argenziano prof. Riccardo, Università di Pavia;
Colletti prof. Nicola, Università di Palermo;
Bignani prof. Antonietta, libero docente, Università Cattolica, Milano.

STORIA DELLE DOTTRINE ECONOMICHE

Effettivi:

Bagiotti prof. Tullio, Università di Padova;
Zangheri prof. Renato, Università di Bologna;
Capodaglio prof. Giulio, Università di Bologna;
Zanetti prof. Dante Enrico, aggregato, Università di Pavia;
Assante prof. Franca, libero docente, facoltà di economia e commercio, Università di Napoli.

Supplenti:

Romani prof. Mario, Università Cattolica, Milano;
Narduzzi prof. Nestore, Università di Perugia;
Giura prof. Vincenzo, libero docente, facoltà di economia e commercio, Università di Napoli.

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE ROMANA

Effettivi:

Adriani prof. Achille, Università di Napoli;
Stenico prof. Arturo, Università di Pavia;
Rizza prof. Giovanni, Università di Catania;
Torelli prof. Mario, aggregato, Università di Cagliari;
Frova prof. Antonio, libero docente, soprintendente alle antichità e belle arti, Genova.

Supplenti:

Magi prof. Filippo, Università di Perugia;
Cagiano De Azevedo prof. Michele, Università Cattolica, Milano;
Traversari prof. Gustavo, libero docente, via Altino, 33, Treviso.

STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE

Effettivi:

Giusti prof. Wolfango, facoltà di magistero, piazza della Repubblica, Roma;
Venturi prof. Franco, Università di Torino;
Tamborra prof. Angelo, Università di Perugia;
Cerrito prof. Biagio, aggregato, Università di Firenze;
Zilli prof. Valdo, libero docente, Istituto universitario orientale di Napoli.

Supplenti:

Ripellino prof. Angelo, Università di Roma;
Camparini prof. Evelino, Università di Padova;
Cataluccio prof. Francesco, libero docente, facoltà di lettere, Università di Genova.

STORIA DEL TEATRO

Effettivi:

Viscardi prof. Antonio, Università di Milano;
Macchia prof. Giovanni, Università di Roma;

Marianelli prof Marianello, Università di Pisa;
Barbieri prof. Franco, aggregato, Università di Macerata;
Zorzi prof. Ludovico, libero docente, via Aldisio, 10, Ivrea.

Supplenti:

Pagnini prof. Marcello, Università di Firenze;
Cirese prof. Alberto Mario, Università di Cagliari;
Stegagno Picchio prof. Luciano, libero docente, facoltà di lettere, Università di Roma.

CHIMICA E MICROSCOPIA CLINICA

Effettivi:

Pandolfo prof. Leonardo, Università di Palermo;
Strano prof. Antonio, Università di Palermo;
Meloni prof. Giovanni Antonio, Università di Padova;
Di Guglielmo prof. Renato, Università di Firenze;
Morelli prof. Elisa, libero docente, primario dell'ospedale civile di Verona.

Supplenti:

Adezati prof. Luciano, aggregato, Università di Genova;
Magnani prof. Bruno, Università di Bologna;
Spanò prof. Giovanni, libero docente, facoltà di medicina, Università di Roma.

ANALISI MATEMATICA

Effettivi:

Cimmino prof. Gianfranco, Università di Bologna;
Amerio prof. Luigi, Politecnico di Milano;
Magenes prof. Enrico, Università di Pavia;
Luzzatto prof. Giunio, aggregato, Università di Genova;
Santagati prof. Giuseppe, libero docente, facoltà di scienze, Università di Catania.

Supplenti:

Conti prof. Roberto, Università di Firenze;
Pagni prof. Mauro, Università di Bologna;
Santoro prof. Paolo, libero docente, facoltà di scienze, Università di Firenze.

CHIMICA FISICA ORGANICA

Effettivi:

Mangini prof. Angelo, Università di Bologna;
Marino prof. Gianlorenzo, Università di Perugia;
Illuminati prof. Gabriello, Università di Roma;
Giacometti prof. Giovanni, Università di Padova;
Beltrame prof. Paolo, libero docente, facoltà di scienze, Università di Milano.

Supplenti:

Purrello prof. Giovanni, aggregato, Università di Catania;
Paoloni prof. Leonello, Università di Palermo;
Baciocchi prof. Enrico, libero docente, facoltà di scienze, Università di Roma.

FISICA TEORICA

Effettivi:

Budini prof. Paolo, Università di Trieste;
Gatto prof. Raffaele Raoul, Università di Padova;
Minguzzi prof. Angelo, Università di Lecce;
Touschek prof. Bruno, aggregato, Università di Roma;
Beltrametti prof. Enrico, libero docente, facoltà di scienze, Università di Genova.

Supplenti:

De Alfaro prof. Vittorio, Università di Torino;
Gulmanelli prof. Paolo, Università di Pavia;
Wataghin prof. Vladimiro, libero docente, facoltà di scienze, Università di Torino.

LABORATORIO DI FISICA

Effettivi:

Cortini prof. Giulio, Università di Napoli;
Zichichi prof. Antonino, Università di Bologna;
Loria prof. Arturo, Università di Modena;
Tomasini prof. Giovannina, aggregato, Università di Genova;
Santini prof. Mario, libero docente, facoltà di scienze, Università di Padova.

Supplenti:

Castagnoli prof. Carlo, Università di Torino;
Mandò prof. Manlio, Università di Firenze;
Nardelli prof. Giancarlo, libero docente, facoltà di scienze, Università di Padova.

SPETTROCHIMICA

Effettivi:

Chiorboli prof. Paolo, Università di Bologna;
Nardelli prof. Mario, Università di Parma;
Mirone prof. Paolo, Università di Modena;
Riccardi prof. Riccardo, aggregato, Università di Pavia;
Randi prof. Giuseppe, libero docente, facoltà di scienze, Università di Genova.

Supplenti:

Carassiti prof. Vittorio, Università di Ferrara;
Favini prof. Giorgio, Università di Catania;
Bertoluzza prof. Alessandro, libero docente, facoltà di scienze, Università di Bologna.

IMPIANTI ELETTRICI

Effettivi:

Basile prof. Stefano, Università di Bologna;
Faletti prof. Noverino, Università di Palermo;
Gasparini prof. Ferdinando, Università di Napoli;
Illiceto prof. Francesco, aggregato, Università di Roma;
Cataliotti prof. Vincenzo Mario, libero docente, facoltà di ingegneria, Università di Palermo.

Supplenti:

Savastano prof. Giorgio, Università di Napoli;
Astuni prof. Enrico, facoltà di ingegneria, via Eudossiana, 18, Roma;
Paris prof. Luigi, libero docente, facoltà di ingegneria, Università di Pisa.

Art. 2.

Restano confermate le restanti commissioni di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1970.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1970
Registro n. 101, *foglio n.* 308

(11064)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Parma.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Pavia si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia dell'Università di Pavia con inizio il giorno 26 novembre p. v., alle ore 9.

(11291)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 10 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, registro n. 19 Interno, foglio n. 329, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè, le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per quaranta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Napolitano dott. Mario, consigliere di Stato.

Componenti:

Dolce prof. Raffaele, libero docente di diritto penale presso l'Università di Roma;

Stella Richter prof. Giorgio, libero docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto;

Bonichi dott. Ettore, questore.

Il dott. Giovanni Troiani, consigliere di 2ª classe dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo:

Paceri dott. Rocco, vice questore, per la prova facoltativa di fotografia;

Caputo dott. Francesco, commissario di pubblica sicurezza, per la prova facoltativa di telegrafia;

Fiorellino Pierino, interprete principale, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere;

Valenti Nicolò, segretario capo per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il relativo onere presuntivo di L. 900.000 graverà sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1970

p. *Il Ministro*: MARIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1970
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 362

(10894)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito negativo del concorso per esame-colloquio a due posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato agli assistenti universitari ordinari.

Il concorso per esame-colloquio a due posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 821 dell'11 febbraio 1969, si è concluso con esito negativo perchè nel termine stabilito (31 marzo 1969) non è stata prodotta alcuna domanda di partecipazione al concorso stesso.

(10973)

CORTE DEI CONTI

Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1970, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 4 aprile 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Iannotta dott. Antonio, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Esposito dott. Antonio, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Borzellino prof. dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti;

Zema dott. Alberto, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Franchini prof. Flaminio, ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa.

Eserciterà le funzioni di segretario il primo referendario della Corte dei conti Delfini dott. Danilo.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1970

Il presidente: ROSSANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1970
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 301

(11292)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3199 del 21 dicembre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a nove posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1943/1 in data 27 maggio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Zelo Buon Persico ha rinunciato alla condotta assegnatagli, con lettera dell'8 settembre 1970;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pier Giorgio Medri risultato idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica di Zelo Buon Persico.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 26 ottobre 1970

Il medico provinciale: SIGGIA

(10897)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10125 dell'8 aprile 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1970, col quale veniva assegnata la 2ª condotta medica di Gragnano al vincitore del posto vacante al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito delle rinunzie degli aventi diritto, si è resa vacante la sede stessa;

Ritenuto, pertanto che occorre provvedere alla assegnazione di detta condotta al concorrente che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Al dott. Gentile Luigi, nato a Gragnano il 27 giugno 1938 è assegnata la 2ª condotta medica del comune di Gragnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 5 novembre 1970

Il medico provinciale: MORANTE

(11039)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ravenna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 335 del 13 febbraio 1970;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Gallegati Pietro	punti	73,150	su 120
2. Sgarbi Piercarlo	»	71,854	»
3. Cortese Michele	»	66,479	»
4. Gentili Eros	»	60,331	»
5. Campanelli Secondo	»	57,000	»
6. Paradisi Sisto	»	53,000	»
7. Spolito Giorgio	»	52,500	»
8. Montanari Cesare	»	52,000	»
9. Pauri Alberto	»	52,000	»
10. Brigato Alberto	»	49,500	»
11. Corsi Carlo	»	49,500	»
12. Guerra Domenico	»	49,000	»
13. De Fanti Claudio	»	48,000	»
14. Bertasi Luigi	»	47,000	»
15. Primicerio Umberto	»	46,000	»
16. Tazzioli Luciano	»	46,000	»
17. Tettamanti Gabriele	»	44,500	»
18. Ambrisetti Piercarlo	»	44,000	»
19. Scheiber Ercole	»	43,850	»
20. Chiari Corrado	»	43,000	»
21. Grignani Andrea	»	42,000	»
22. Vago Giovanni	»	42,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Ravenna, addì 29 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: ZANNI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2386 del 29 ottobre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottonotato candidato è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse ed assegnato alla condotta a fianco indicata:

1) Gallegati Pietro: Brisighella, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Ravenna, addì 29 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: ZANNI

(10854)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.